Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 12/02/2019

FATTO

La Sig.ra C. disconosce il debito di € 999,63 imputato dalla banca convenuta; a comprova, deduce che in una nota del 10 agosto 2015 le era stata comunicata la chiusura del conto corrente con un "*saldo pari a zero*" e che a quel tempo aveva altresì restituito la carta di credito associata al conto, con versamento a saldo dell'importo di € 1.151,31.
Chiede, quindi, al Collegio, di accertare la non debenza delle somme richieste.
Nella domanda la cliente pare chiedere l'accertamento della posizione maturata anche nei confronti del terzo Intermediario che non è convenuto nel presente giudizio; pertanto le relative domande saranno valutate solo relativamente alla condotta tenuta dalla banca cui è indirizzato il presente ricorso.
La banca ricostruisce come segue i rapporti contrattuali intercorsi:
- lo scoperto di conto in contestazione è riferito a una linea di credito che la banca stessa – sulla base di una convenzione in essere con altro intermediario – ha concesso al cliente; in particolare in data 21/07/2014 la banca ha concesso alla cliente un fido per scoperto di conto di € 1.000,00 a valere sul conto corrente acceso dalla ricorrente presso il terzo intermediario convenzionato;
- in data 27/01/2015 la banca ha inviato alla cliente specifica comunicazione - a mezzo raccomandata a/r - di revoca dell'affidamento e costituzione in mora" e in data

31/03/2015 è stata accesa una posizione di pre-contenzioso con saldo debitore pari ad € 1.015,72;

- *"in data 22/03/2016 la posizione è stata volturata tra le sofferenze per un importo di euro 999,63";*
- al momento della chiusura del conto corrente presso l'intermediario convenzionato (agosto 2015), *"il fido* concesso *era già stato revocato e pertanto, l'importo insoluto, non gravava più su detto conto corrente ma rappresentava una posizione debitoria diretta"* nei confronti della banca;
- la banca ha provveduto ad effettuare le dovute segnalazioni presso la Centrale Rischi a far data dal mese di marzo 2016".

La banca chiede quindi che le pretese della cliente vengano rigettate.

La banca chiede di dichiarare infondate le richieste della cliente e di porre a carico "*della stessa il pagamento delle spese di procedura*". Si premette che la documentazione prodotta dalle parti risulta essere lacunosa con riferimento al fido concesso dalla banca ed al relativo saldo debitorio; non risulta agli atti né la documentazione contrattuale, né la ricostruzione contabile del debito imputato dalla banca alla cliente.

Dalla ricostruzione dei fatti come precisati dall'intermediario convenuto sembrerebbe che la cliente fosse titolare di un contratto di conto corrente sottoscritto con altro intermediario cui era abbinata; una linea di fido per euro 1.000,00 concessa dalla banca convenuta e una carta di credito rilasciata sempre dalla banca convenuta ed a valere sul predetto conto.

Tuttavia, come anticipato, le parti non versano in atti alcun documento contrattuale da cui poter evincere la ricostruzione dei rapporti intercorsi; entrambe producono solo la corrispondenza tra loro scambiata.

Oggetto di contestazione, in ogni caso, è l'esposizione debitoria relativa al fido, ammontante ad € 999,63. La cliente disconosce tale debito; adduce, ad asserita comprova dell'insussistenza del contestato debito:

1) la comunicazione di chiusura del conto corrente aperto presso l'altro intermediario (non chiamato in causa) datata 10/08/2015 cui è allegato assegno circolare per il rimborso del saldo attivo sul conto di € 3,92 (cfr. nota allegata al ricorso):
2) la disposizione di bonifico eseguita in favore della banca destinataria del ricorso in data 27 maggio 2015, dell'importo di € 1.151,31 per il saldo debitorio della carta di credito rilasciata dalla banca ed il relativo estratto conto di dicembre 2015 riferibile a tale strumento (cfr. lettera del 14 giugno 2016 – Doc. 5 ctd).

Al riguardo, la Banca sostiene che il debito oggetto dell'attuale ricorso sia riferibile solo al rapporto di fido; la cliente confonderebbe tale rapporto con quello di conto corrente acceso con l'altro intermediario (intestatario della comunicazione di chiusura del conto con saldo in positivo di cui sopra) e con la propria esposizione debitoria relativa alla carta di credito, ripianata con il citato bonifico di euro 1.151,31 del 27 maggio 2015. In relazione alla linea di credito, la banca convenuta tuttavia non produce la documentazione contabile giustificativa dell'attuale esposizione debitoria della cliente. Dalle allegazioni risulterebbe che il rapporto di fido è stato revocato dalla banca già a gennaio 2015 quindi in data antecedente rispetto alla chiusura del conto corrente (agosto 2015) con saldo debitorio di € 936,89 in linea capitale; la banca riferisce, in proposito, che – stante l'intervenuta revoca del fido prima della chiusura del conto corrente presso l'intermediario convenzionato - l'importo insoluto relativo al fido non gravava più su detto conto corrente "*ma rappresentava una posizione debitoria diretta*" nei confronti dell'odierna resistente.

La banca allega la lettera datata 27/01/2015, con cui comunica la revoca dell'affidamento e la relativa costituzione in mora della cliente (cfr. All. 4 ctd).

In tale missiva l'intermediario sollecitava altresì il pagamento delle competenze e avvisava che il mancato a pagamento entro 30 giorni avrebbe comportato "*l'apertura di posizione debitoria direttamente nei confronti" della convenuta e "la registrazione dei…dati nei sistemi di informazioni creditizia e….sussistendone i presupposti, presso la Centrale Rischi Banca d'Italia*". La banca dichiara di aver spedito tale lettera con raccomandata A/R – come peraltro indicato nell'intestazione; l'intermediario non offre prova della ricezione della predetta comunicazione da parte della ricorrente ma quest'ultima, a seguito della trasmissione delle controdeduzioni non ha presentato alcuna contestazione sul punto.
In relazione all'importo del debito maturato, non è chiaro come si arrivi alla quantificazione del saldo debitorio di € 999,63 contestato dalla cliente con il presente ricorso; nella lettera sopra riportata si menziona un'esposizione di € 936,89 "*oltre agli interessi debitori maturati e maturandi ed alle eventuali commissioni impagate*". Si ha presente, infine, che la banca dà atto di avere provveduto "*ad effettuare le dovute segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia a far data dal mese di marzo 2016".*

DIRITTO

Premesso che, come già accennato in fatto, la documentazione prodotta dalle parti risulta essere lacunosa con riferimento al fido concesso dall'intermediario ed al relativo saldo debitorio; non risultano agli atti né la documentazione contrattuale, né la ricostruzione contabile del debito imputato dall'intermediario al cliente; assume pertanto valenza centrale la questione dell'onere della prova.
La vicenda in questione verte sull'esistenza di un debito, oggetto dell'attuale ricorso, che secondo la cliente non è dovuto alla banca. La ricorrente contesta dunque la debenza delle somme, la cui imputazione (se al solo rapporto di fido, come sostiene la banca, ovvero al rapporto di conto corrente con carta di credito ad esso associato, come sostiene la ricorrente) resta tuttavia dubbia anche alla luce della incompleta documentazione prodotta dalle parti.
La cliente contesta dunque la spettanza alla banca delle somme contestate, che viceversa l'intermediario sostiene di dover ricevere. È, dunque, quella oggetto del presente ricorso, una contestazione di un pagamento che la ricorrente ritiene non dovuto (indebito), ma il cui titolo la banca non ha pienamente allegato.
Vale la pena richiamare quanto statuito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 7716 del 2017, ai sensi della quale «un cenno particolare merita tuttavia la ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui il ricorrente abbia fornito una prova documentale non sufficiente (meglio: incompleta) del diritto affermato. In linea concettuale una prova insufficiente equivale a una prova mancante, ma tale enunciato va coordinato nel procedimento ABF con la non trascurabile regola sancita nell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF, il quale stabilisce al comma 3 che "ove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell'istruttoria, dispone la sospensione del procedimento". (…) nel caso in cui la parte gravata dall'onere probatorio abbia fornito un riscontro documentale incompleto del fatto affermato, di cui però sia stato fornito un principio di prova scritta, deve ritenersi consentito al Collegio di sospendere il procedimento per disporre la integrazione della istruttoria richiedendo alla parte medesima (o eventualmente all'altra, se in via residuale sia applicabile il criterio di vicinanza della prova) la produzione del documento mancante idoneo a corroborare il riscontro probatorio già acquisito. Questa appare la interpretazione più ragionevole e bilanciata della norma del Regolamento che si risolve in definitiva nell'attribuzione all'Arbitro bancario di un potere «officioso» di disporre la esibizione documentale, del tutto estraneo al codice di rito

(ove l'ordine di esibizione è previsto solo su istanza di parte). Ma tale potere, ovviamente, non è previsto solo a favore del ricorrente perché per il principio di parità delle parti processuali può valere anche quando la integrazione documentale si renda necessaria per acclarare la fondatezza della contestazione sollevata dall'intermediario con il corredo di una prova documentale incompleta…".
Orbene, nel caso di specie si può ben affermare di trovarsi in presenza di una azione di ripetizione di indebito il cui *solvens* è rappresentato dalla banca, nonostante il ricorso sia stato (come del resto non poteva che essere) presentato dalla cliente, che dal canto suo contesta appunto la debenza di quelle somme. Trattandosi di un'azione di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova ricade sull'intermediario, il quale deve dimostrare il titolo delle somme addebitate. In difetto di tale prova, come è avvenuto nella presente fattispecie, le somme debbono essere restituite (cfr. questo Collegio, decisione n. 1514/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta l'illegittimità dell'addebito contestato.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA